



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it



Settore II - Economico Finanziario Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Sett. N. 55 del 04/07/2025

Reg. Gen. N. 347 del 04/07/2025

Oggetto:	DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO II TRIMESTRE 2025.
-----------------	---

OGGETTO DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO II
:
TRIMESTRE 2025.

Il Responsabile del Settore II - Economico Finanziario

Visti:

- l'attuale struttura organizzativa e l'organigramma del Comune di Naso Prov. Di Messina;
- la sottoscritta Giuseppina Mangano nella qualità di Responsabile della Posizione Organizzativa del II° Settore "Economico Finanziario giusta determinazione Sindacale n. 05 del 16/03/2024 avvalendosi delle facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della Legge 11 luglio 1980 n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25 giugno 2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la Legge 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del Decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- a decorrere da tale data, i diritti di rogito devono essere, dunque, ripartiti in base alle disposizioni del comma 2 *bis* dell'art. 10 del D.L. n. 90/2014, introdotto dalla Legge di conversione n. 114/2014 che recita: «*Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento*».

Considerato che, in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse, in via incidentale, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario) i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A, B e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti, ai Segretari di fascia C.

Preso atto, in particolare, della Deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale è stato espresso il seguente principio di diritto: «*In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art.*

10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali».

Considerato che, secondo quanto sancito dalla deliberazione n. 400 del 18 ottobre 2018, della Sezione Veneto della Corte dei Conti, gli oneri riflessi sulle somme da erogare a titolo di diritti di rogito, avendo questi natura retributiva, devono essere ripartiti tra Comune e Segretario, secondo le regole ordinarie, non sussistendo alcuna previsione normativa espressa che consenta di derogare a tali disposizioni.

Rilevato che, come espressamente evidenziato nella suindicata deliberazione, *«al fine di calcolarne il netto, sarà necessario dunque applicare le norme che disciplinano in via generale gli oneri contributivi e fiscali, dopo aver determinato il lordo degli stessi come parte della retribuzione».*

Viste:

- la Deliberazione n. 23/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione Controllo Umbria, con la quale si precisa che gli oneri riflessi devono essere considerati *«oneri previdenziali ed assistenziali non comprendenti gli oneri fiscali»* (in tal senso, e in linea con il legislatore, si sono espresse anche le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 33/2010);
- la Deliberazione n. 27/2012 della Corte dei conti – Sez. controllo Sardegna, la quale ha evidenziato che *«anzitutto per le retribuzioni dei dipendenti pubblici in genere - e così, per quanto di seguito si dirà, si deve ritenere anche per i diritti di rogito dei segretari comunali – ai sensi delle previsioni dell’art. 2 comma 2 della legge 8.8.1995 n. 335 viene applicata la ripartizione degli oneri contributivi secondo le percentuali ivi indicate (8,20 punti percentuali a carico del dipendente, il resto a carico del datore di lavoro sino al raggiungimento del totale dei 32 punti percentuali). La previsione costituisce disposizione non derogabile dal legislatore ordinario se non in forma espressa, trattandosi di norma ad efficacia rinforzata secondo quanto previsto dall’art.1 comma 2 della medesima legge n. 335/1995 che così prevede: “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”»;*
- la Sentenza n. 446 del 13 novembre 2017 del Tribunale di Busto Arsizio il quale, con riferimento a CPDEL e TFR, ha statuito che, nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra Ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza.

Tenuto conto, pertanto, che anche il giudice ordinario, quando si è pronunciato su questi temi, è giunto alla conclusione che l’IRAP è a carico dell’Ente locale, mentre gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e segretario comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi nell’ordinamento, una norma che deroghi al sistema ordinario di riparto.

Preso atto che nel periodo preso a riferimento dal presente provvedimento non sono stati rogati atti, per i quali sono stati riscossi diritti dal Segretario comunale, Dott.ssa Carmela Calì, come da prospetto di seguito riportato:

N. CONTRATTO	DITTA	DIRITTI ROGITO

Ritenuto, per quanto sopra, di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Naso, sopra dettagliati, al Segretario comunale, Dott.ssa Carmela Calì, nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisando che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all'erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione.

Rilevato che nel Comune di Naso, ove la Dott.ssa Carmela Calì presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale, così come negli altri Comuni in cui si estende la convenzione di segreteria associata e, verificato, altresì, che l'importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Naso, sommato a quelli riscossi dall'altro Comune convenzionato, non eccede la misura di un quinto dello stipendio in godimento del Segretario comunale.

Dato atto che, annualmente, occorrerà comunque procedere alla verifica cumulativa dei suddetti atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale consentita ai sensi della legge e che, nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, si procederà a una rideterminazione della cifra liquidabile, con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte da parte del Segretario.

Che con il presente provvedimento è autorizzata la regolarizzazione dei diritti di segreteria relativi al II° trimestre 2025;

Visto i diritti di segreteria riscossi dall'Ufficio Anagrafe nel corso del **II° Trimestre 2025**, da cui risulta un introito complessivo di **Euro 641,20**;

Dato atto della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica materia, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000.

Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

Ritenuto che non sussistano, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione. Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A

Di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di prendere atto che nel periodo preso a riferimento dal presente provvedimento non sono stati rogati atti, per i quali sono stati riscossi diritti dal Segretario comunale, Dott.ssa Carmela Calì.

Che i Diritti di Segreteria incassati nel corso del II° Trim. 2025 ammontano ad Euro 641,20.
Di trasmettere la presente determinazione, per quanto di competenza al Sindaco, al Segretario comunale e al Responsabile del Servizio Finanziario.

L'istruttore Amministrativo

F.to Calogero Calìò

Il Responsabile

Settore II - Economico Finanziario

Dott.Ssa Giuseppina Mangano

(Firmato Digitalmente)



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 116**

Settore Proponente: **Settore II - Economico Finanziario**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO II TRIMESTRE 2025.**

Nr. adozione settore: **55** Nr. adozione generale:

Data adozione: **04/07/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/07/2025

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 04/07/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 116**

Settore Proponente: **Settore II - Economico Finanziario**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO II TRIMESTRE 2025.**

Nr. adozione settore: **55** Nr. adozione generale: **347**

Data adozione: **04/07/2025**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/07/2025

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Visto Contabile

Settore II - Economico Finanziario

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/07/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Giuseppina Mangano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIUSEPPINA MANGANO in data 04/07/2025